

# **LE PROPOSTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE PER UNA RIELABORAZIONE DEL PROGETTO DELLA COMMISSIONE ACONE**

## **Magistrati onorari, ruolo organico e pianta organica**

Nell'ambito dell'istituzione del ruolo organico della magistratura onoraria e dell'individuazione dello status dei singoli giudici viene ritenuta necessaria una semplificazione delle varie figure di magistrati onorari limitandola a due: il Giudice di Pace e il Procuratore Onorario. Tali magistrati dovranno avere una competenza esclusiva e non "supplente" al magistrato di carriera, e dovranno rispondere ad una precisa e definita domanda di giustizia.

Con idonea regolamentazione, a domanda, occorre prevedere il passaggio dall'uno all'altra magistratura onoraria.

Il ruolo organico deve essere rideterminato su dati riferiti all'attualità, sia su scala nazionale che per singoli uffici alla luce delle nuove competenze sia in civile che in penale.

La riorganizzazione degli uffici dovrà garantire i presidi giudiziari essenziali ad un determinato territorio che dovranno essere individuati sulla base di caratteristiche territoriali (ad es. difficoltà di raggiungere i capoluoghi), di tutela delle minoranze linguistiche e sociali e non solo con riferimento a dati statistici riferiti agli affari trattati.

I necessari accorpamenti dovranno tenere conto dei suindicati elementi e dovranno garantire i giudici in servizio, salvaguardandone la permanenza nel ruolo.

Va eliminato il vincolo dei due anni per i trasferimenti e devono essere consentite e le reggenze temporanee anche al di là degli uffici contigui.

## **Rappresentanza della magistratura di Pace e onorarla**

In materia di rappresentanza della Magistratura di Pace va istituito un Consiglio Regionale per la Magistratura di Pace cui affidare le competenze che la legge attualmente attribuisce al CSM.

Il Consiglio potrà essere composto dal Presidente della Corte di Appello, con funzioni di presidente, dal Procuratore Generale della Repubblica, da quattro Giudici di Pace eletti nella regione, e da tre componenti eletti dal Consiglio Regionale.

Per quanto attiene al Consiglio Giudiziario attualmente esistente, in materia di Magistratura onoraria, per tutte le deliberazioni che riguardano la magistratura onoraria (domande, conferme, provvedimenti, organizzazione, formazione) esso va integrato da due Giudici di Pace, e da due Procuratori Onorari.

## **Requisiti per la nomina a magistrato onorario**

Nell'ambito del previsto aumento della competenza sia per valore che per materia, per la nomina a magistrato onorario occorre prescindere dall'età del candidato. Vanno invece introdotti requisiti selettivi che abbiano attinenza in via prioritaria alla professione precedentemente svolta in qualità di avvocato o di magistrato onorario.

## **Incompatibilità**

Le incompatibilità per gli avvocati devono essere mantenute a livello di circondario e comunque, per tutti, ci si dovrà uniformare agli stessi criteri previsti per i magistrati di carriera.

## **Nuove nomine e trasferimenti**

Si chiede che non si proceda ad ulteriori bandi di concorso prima che non siano determinati il numero degli uffici, gli organici e non si sia dato corso ai trasferimenti dei Giudici di Pace in servizio.

Va eliminato il vincolo dei due anni per i trasferimenti e devono essere consentite le reggenze temporanee anche al di là degli uffici contigui.

## **Tirocinio**

E' necessario definire programmi, calendari e metri di valutazione oggettivi uguali su tutto il territorio nazionale per i tirocinanti.

E' opportuna la presenza dei giudici di pace nell'organizzazione e gestione del tirocinio mediante la previsione di un ufficio a ciò destinato.

Deve essere chiaramente indennizzata ogni giornata di presenza a tutte le attività di tirocinio, teorico e pratico svolte con l'assistenza del magistrato assegnatario.

## **Formazione permanente**

La formazione permanente deve essere gestita e organizzata dalla Magistratura Onoraria, di concerto con la Magistratura di Carriera, mediante l'istituzione dell'ufficio del referente decentrato (regionale) per la formazione.

I corsi sono di aggiornamento, la partecipazione è obbligatoria e non dovranno richiedere verifiche finali.

La mancata partecipazione potrà essere valutata in sede di rinnovo dei mandati.

## **Durata e conferma**

Al fine di non disperdere le professionalità acquisite e, in considerazione del previsto consistente aumento di competenza per valore e per materia, è necessario prefigurare la rinnovabilità dei mandati, previa verifica di idoneità sulla base del lavoro svolto.

In tale quadro è più opportuno mantenere accettabile la durata dei singoli mandati a quattro anni, come è attualmente, rinnovabili per eguali periodi a domanda e previa verifica del permanere dei requisiti vigenti all'epoca dell'immissione e valutazione a campione dei provvedimenti emessi e dell'attività svolta. Si ritiene necessaria una normativa puntuale in materia di condizioni per la conferma.

## **Cessazione e decadenza dall'ufficio**

Il limite di età deve essere elevato così come da analoga proposta per i magistrati di carriera a 75 anni.

## **Revoca dall'ufficio ed altre sanzioni disciplinari**

Il Consiglio Regionale della Magistratura di Pace deve svolgere la funzione attualmente attribuita al CSM.

## **Trattamento economico**

Al fine di garantire al magistrato dignitose modalità di percezione degli emolumenti, in relazione alla funzione che si è chiamati a svolgere, è necessaria la previsione di un fisso mensile integrato con variabili al fine di conservare i caratteri di onorarietà.

La previsione del progetto Acone di 7.000,00 Euro va portata a 12.000,00 Euro annui pagabili in dodici rate mensili di 1.000,00 al mese, per sopperire al rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento, per l'espletamento dei servizi generali d'istituto e d'udienza in modo da perequare l'attività d'istituto di tutti i giudici di pace.

Per ogni procedimento assegnato e comunque definito, in materia sia civile che penale andranno corrisposti Euro 100,00.

Per ogni altro provvedimento, in materia sia civile che penale, si rinvia ad una successiva elencazione che preveda importi comunque non inferiori a 12,00 Euro.

Data la natura delle indennità sia fisse che variabile è necessario introdurre meccanismi di esenzione fiscale come avviene in altri settori assimilabili.

Al fine di garantire la massima efficienza dell'attività, nel corso dell'anno, occorre prevedere a calendario un numero di udienze non inferiore a 50 e non superiore a 200, ove necessario rapportate al numero degli affari da trattare tali da ridurre i tempi di rinvio e di definizione.

## **Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace**

La nomina deve avvenire a domanda e la scelta deve tenere conto delle funzioni giudiziarie esercitate, con preferenza dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace e di eventuali pregresse attività dirigenziali, prescindendo dal requisito dell'età.

La durata massima dell'incarico è fissata in tre anni, non è rinnovabile nell'immediato, salvo il caso di uffici in cui è in servizio un solo giudice.

La indennità va rapportata in relazione alla nuova configurazione degli uffici ed alle nuove attività

Vanno rivalutati i referenti di sezione cui attribuire compiti specifici di gestione e direzione, con previsione d'indennità

Per gli uffici che hanno in organico oltre 40 Giudici di Pace, devono essere nominati uno o due vice coordinatori con adeguate indennità e con compiti di lavoro per le sezioni civili e penali.

## **Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario, locali, attrezzature e servizi degli uffici dei giudice di pace**

L'organico del personale delle cancellerie con le relative qualifiche deve essere predisposto in base alle esigenze dell'ufficio, tenendo conto del rapporto giudice - affari.

Il personale non può essere assegnato agli uffici giudiziari dello stesso distretto se non previo parere vincolante del coordinatore.

Le strutture degli uffici e l'organizzazione in generale devono essere adeguate all'organico dei giudici e del personale ed affidate alla Regione, come previsto dall'art. 116 della Costituzione.

## **Competenza civile dei giudice di pace**

Si condivide l'aumento di competenza per i beni mobili e immobili con possibilità di prevedere anche valori superiori per l'infortunistica stradale in considerazione dell'esperienza professionale maturata e della circostanza che attualmente i Giudici di Pace conoscono dell'80% di tali controversie.

L'estensione della competenza del giudice di pace va fatta anche per materia tenendo conto della precipuità e delle prerogative del Giudice di Pace e della domanda a cui è chiamato a rispondere.

Non si ritiene opportuna una indiscriminata attribuzione al Giudice di Pace di procedimenti (vedi quelli cautelari ex artt. 669 bis c.p.c.), se non limitatamente alle materie di stretta competenza.

## **Patrocinio**

L'aumento del limite concesso al cittadino per poter adire l'autorità giudiziaria senza il ministero di un difensore a 3.000,00 Euro non è praticabile in quanto dall'esperienza di questi anni è emerso che in presenza di necessari elementi di tecnicità del processo del giudice di pace, è necessaria l'assistenza di un difensore al fine di garantire l'effettività e parità dell'esercizio del diritto di difesa.

Si propone l'elevazione dell'attuale limite a 1.000 Euro.

## **Pronuncia secondo diritto**

Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità, e comunque non oltre il limite di 1.500,00 Euro.

## **Il procedimento**

E' auspicabile l'introduzione del giudizio civile mediante ricorso al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio dieci giorni prima dell'udienza fissata. in tal modo è possibile effettuare il tentativo di conciliazione sin dalla prima udienza.

## **Conciliazione in sede non contenziosa**

Si concorda e si reputa necessario che il verbale di conciliazione abbia efficacia di titolo esecutivo indipendentemente dalla competenza del Giudice di Pace.

Sono auspicabili disposizioni per favorire l'avvicinamento del cittadino alla conciliazione anche mediante la previsione di agevolazioni fiscali.

Comunque, nell'ambito di un contesto normativo organico dovrà essere valorizzata la funzione conciliativa del giudice di pace per la sua naturale vocazione e per la sua diffusa distribuzione sul territorio

### **Status previdenziale e assicurativo**

In materia di previdenza ed assistenza per il Giudice di Pace - Avvocato va applicata la normativa di cui all'art. 8 della Legge 276/1997, prevista per i GOA.

Andrà assicurata con legge dello Stato la copertura previdenziale e assicurativa dei periodi di servizio prestati dal Giudice di Pace.

### **Accesso all'albo degli Avvocati**

occorre prevedere che l'attività di Giudice di Pace dia accesso all'iscrizione all'albo degli avvocati nei modi e nei termini attualmente previsti per la magistratura di carriera.

### **Titoli nei concorsi**

Con legge dello Stato si dovrà prevedere ai Giudici di Pace diverse e più favorevoli modalità di accesso nei concorsi nella magistratura di carriera.

L'esercizio della funzione di Giudice di Pace costituisce titolo di valutazione preferenziale negli altri concorsi.

### **Norme di coordinamento e di attuazione**

L'emananda legge di riordino della magistratura onoraria deve in ogni caso, con norma transitoria, salvaguardare la posizione dei Giudici di Pace attualmente in servizio, mediante la previsione dell'applicabilità delle singole norme della legge in senso più favorevole per gli stessi.

in particolare deve essere chiaramente stabilita l'applicabilità agli stessi della rinnovabilità dei mandati previa la prevista verifica.

### **Metodo di lavoro**

Istituzione a breve di un tavolo di consultazione presso il Ministero della Giustizia per la predisposizione del relativo disegno di legge.

Confronto con tutte le rappresentanze degli operatori del diritto.

Confronto con le rappresentanze parlamentari.

Coinvolgimento degli enti locali e delle rappresentanze sociali per una giustizia al servizio del cittadino.

